



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

DELIBERA N. 766 DEL 13 luglio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Puliart S.n.c./Prefettura di Milano. Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di servizi di pulizia e igiene ambientale degli organismi della Polizia di Stato (lotto1) e dell'arma dei Carabinieri (lotto 2) di Milano, di Monza e relativi ambiti provinciali. Importo a base di gara: eu. 2.019.965,61 (lotto 1) ed eu. 1.864.509,09 (lotto 2). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A. Prefettura di Milano.

PREC 26/16/S

Requisiti di idoneità professionale. Capacità tecnico organizzativa. Esperienza dimostrabile tramite attestazione di svolgimento presso un'unica stazione appaltante di un servizio analogo di importo complessivo pari all'importo del lotto per il quale si partecipa. Legittimità e proporzionalità del requisito richiesto.

E' legittima e non preclude la partecipazione alla gara l'indicazione contenuta nel disciplinare della necessità di possedere il requisito dell'esecuzione negli ultimi tre anni che precedono la data di pubblicazione dl bando di un unico appalto dell'importo posto a base di gara.

Art.42 D.lgs. 163/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 25812 del 15 febbraio 2016, con la quale la società Puliart S.n.c. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità della richiesta contenuta nel bando della *"esecuzione negli ultimi tre anni di n.1 servizio analogo presso un'unica stazione appaltante (privata o ente pubblico) per l'importo complessivo del lotto per il quale il concorrente intende partecipare"* per la dimostrazione della capacità tecnico organizzativa dei concorrenti. Riteneva infatti tale richiesta sproporzionata all'oggetto dell'appalto e asseriva di voler partecipare alla selezione producendo contratti di valore inferiore che nel complesso avrebbero raggiunto l'importo del lotto per cui competere;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 7 marzo 2016;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che nel bando di gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizie di cui all'oggetto, la Prefettura di Milano ha richiesto quale requisito per la dimostrazione della capacità tecnica delle imprese concorrenti il possesso di un unico contratto dell'importo a base d'asta relativo a ciascun lotto;

CONSIDERATO che la fattispecie sembra riconducibile alla richiesta del requisito del "servizio di punta", la cui logica ammessa e ritenuta legittima per costante giurisprudenza è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. ex multis, Avcp, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33)

RITENUTO che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto opportuno selezionare imprese dotate di requisiti più restrittivi e rigorosi di quelli previsti dall'art. 42 del d.lgs. n. 163/2006 e far partecipare alla gara concorrenti dotati della esperienza e della competenza necessarie a gestire un appalto di complessità e rilievo economico pari a quello oggetto del contratto (cfr. parere di prec. n. 58 del 07.05.2009);

CONSIDERATO che sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139; nonché parere di prec. n. 39 del 2013);

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2016

Il Segretario Maria Esposito